



Messaggio 21 febbraio 2014, n. 2761

Benefici contributivi art. 8, c. 2 e 4, art. 25 c. 9 L. 223/1991. Datori di lavoro che assumono lavoratori licenziati da non imprenditori.

A seguito di alcune richieste di chiarimenti, si precisa che i datori di lavoro che assumono lavoratori licenziati da soggetti che non esercitino attività d'impresa - in particolare si tratta di studi professionali - non possono usufruire dei benefici contributivi in oggetto. L'applicazione degli incentivi all'assunzione previsti dalla legge 223/1991 è subordinata alla qualità di imprenditore del datore di lavoro che effettua il licenziamento ed è quindi esclusa nel caso in cui tale condizione non sussista.